

Prot. n. CS 190/2010

Roma, 27 ottobre 2010

Al Direttore Generale del Personale e Formazione
dott. Riccardo Turrini Vita

ROMA

Al Provveditore Regionale dell'A.P. Liguria
dott. Giovanni Salamone

GENOVA

e, per conoscenza,

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento
dott. Emilio di Somma

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
dr.ssa Pierina Conte

Alle Segreterie Regionale e Territoriali FP CGIL

Ai Delegati e Iscritti FpCgil Polizia Penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: diniego alla fruizione dei permessi mensili ex art. 33 Legge 104-92 nei confronti dell'Isp. Sup. R. B.

Egregio Direttore Generale ed Egregio Provveditore,

suo malgrado questa O.S. è chiamata ad intervenire per l'ennesima volta in materia di concessione dei permessi mensili previsti all'art. 33 della legge 104-92 con particolare riferimento alle modalità ed alle prassi amministrative finalizzate a concretare la effettiva fruizione di tale importante istituto normativo.

Sebbene la disciplina e la regolamentazione del previsto beneficio che qui si riprende, sia stata di recente oggetto di indicazioni operative da parte della competente Direzione Generale (circolare n. 365765 del 9.09.2010) ed evidentemente rivolta ad offrire strumenti applicativi univoci alle autorità dirigenziali dell'Amministrazione per

una più corretta, omogenea e trasparente applicazione in ambito nazionale, e nonostante la scrivente O.S. abbia ritenuto utile contestualmente indirizzare osservazioni ed eccezioni su taluni paragrafi di detta circolare, atte alla miglior applicazione e chiarimento delle indicazioni e delle istruzioni con essa fornite (nota Fp Cgil CS 160 del 28.09.2010), **si rileva** - *nel caso pratico in esame* - che ricorrano puntualmente, e purtroppo prevedibilmente, tutte quelle le circostanze di una inesatta quanto restrittiva interpretazione delle prescrizioni e delle modalità operative che regolano la fruizione dei permessi mensili con il conseguente ingiustificabile danno per gli aventi diritti, ancorché - *a nostro giudizio* - in evidente violazione e travisamento di legge.

Fatta dovuta premessa, e fatta salva ovviamente ogni facoltà del diretto interessato di procedere con ricorso amministrativo entro i termini di legge, ritiene questa O.S., dunque, di argomentare le rilevanze del caso riferite al diniego notificato all' *Isp. Sup.* Rxxxxxx Bxxxxxxxxx in servizio presso il Provveditorato di Genova.

Con arbitraria interpretazione e con facoltà discrezionale nell'esercizio di autorità amministrativa - che la normativa in specie non consente e non contempla -, il Provveditore Regionale, *cui la presente anche è diretta nel mero intento di addivinire ad un costruttivo chiarimento e per ottenere quindi riconoscimento del diritto-beneficio che si ritiene illegittimamente denegato al Bxxxxxxxxx*, ha ritenuto di non autorizzare la fruizione del permesso mensile ex legge 104-92 richiesto ad una data diversa rispetto a quella preventivamente pianificata, ritenendo la procedura di modifica " *inammissibile a posteriori* " a prescindere dalle motivazioni e dalle cause giustificanti della mancata fruizione del permesso nella originaria data programmata.

Infatti, l'impedimento causa di forza maggiore che non ha consentito all' interessato la effettiva fruizione del permesso - che si rammenta essere destinato all'assistenza materiale di persona disabile - è dipeso dal sopraggiunto stato di malattia del dipendente regolarmente comunicato e giustificato.

L'intervenuto status di infermità - come noto - , si configura amministrativamente in sovrapposizione a qualsiasi posizione lavorativa ed amministrativa precedentemente programmata senza precluderne il successivo diritto (*ad esempio: la malattia durante il*

congedo ordinario seppur preventivamente programmato ne interrompe l'efficacia e ne conserva il diritto).

Di qui, si ritiene travisata la logica di motivazione adottata a supporto del diniego da parte del Provveditore, nonché palesato l'eccesso autoritativo esercitato per cui *de facto* la decisione adottata ha travalicato il diritto disposto per legge violando l'oggetto di tutela voluto dal legislatore, ovvero per aver ridotto il *quantum* dei permessi retribuiti stabiliti mensilmente per l'assistenza al familiare disabile.

In vero il Provveditore regionale, presa esatta cognizione della consequenzialità descritta, avrebbe ben potuto-dovuto correttamente accordare lo spostamento a nuova data del permesso mensile richiesto, senza pregiudizio di sorta nei confronti di un dipendente del proprio ufficio e nei confronti del quale dovrebbe rivestire il ruolo di primo garante della tutela e nell'osservanza dei diritti dei lavoratori così come ovviamente dei doveri.

Non è dato di comprendere – per la modesta cognizione di chi scrive – a quale veto od obbligo normativo abbia attinto l'autorità dirigente per denegare, motivando “*inammissibile*”, la legittima istanza avanzata dal titolare del beneficio.

Al riguardo si richiamano le osservazioni formulate con la nota FP CGIL del 28.09.2010 menzionata in premessa, ove si ebbe modo di evidenziare come “l'opportunità” di cui al paragrafo 7.2 dalla circolare dipartimentale di disciplina dei permessi ex legge 104 pur indicando caratteri di “sistematicità e di adeguatezza” non avrebbe in alcun modo potuto in forza di legge limitare o vincolare il diritto alla effettiva fruizione degli stessi laddove fosse variata rispetto al pianificato.

Ciò, si ribadisce, in funzione della natura stessa della condizione di disabilità del soggetto cui il dipendente presta assistenza come previsto dal dettato normativo.

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, rimesso in allegato il carteggio afferente il diniego deciso dal Provveditore in ordine all'istanza prodotta dall' Isp. sup. Bxxxxxxxxx, **la Fp Cgil** - estendendo l'interesse sull'esito del caso in esame alla più ampia platea dei lavoratori fruitori del beneficio dei permessi ex art.33 della Legge 104-92, **invita nuovamente il Direttore Generale del Personale e della Formazione ad integrare la circolare precedentemente impartita come già richiesto; ad**

intervenire quindi con chiarimenti e/o verifiche al riguardo utili da indicare al Provveditore Regionale e, parimenti, si invita il Provveditore a riformulare la decisione adottata nei confronti dell'istanza del Bonfissuto per l'accoglimento della stessa o, in caso contrario a fornire un riscontro di chiarimento a fondamento del provvedimento adottato che qui si contesta.

Certi di trovare soddisfazione da parte delle autorità interpellate, si resta in attesa di ricevere riscontro.

Cordiali saluti,

p. Il Coordinamento Nazionale
FP CGIL Polizia Penitenziaria

Camillo Sarno
